

D.A.

571

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD.PP.RR. n.635/75 e n.637/75;

VISTE le Leggi Regionali n.80/77 e n.116/80;

VISTO il D.Lgs n.112 del 31/03/1998;

VISTO il D.Lgs n.368 del 20/10/1998;

VISTA la Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001;

VISTO il Decreto legislativo n.42 del 22/01/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

CONSIDERATO che l'articolo 6 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" impegna l'amministrazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio culturale intesa come esercizio delle funzioni e delle discipline delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1 della L.R. n.80/77, la Regione Siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'isola, promuove le più idonee attività culturali;

VISTA la *Recommendation on the Safeguarding of Traditional Cultures and Folklore* approvata dalla Conferenza Generale UNESCO nel 1989, che ha impegnato gli Stati a sviluppare il concetto di Living Human Treasures – Tesori Umani Viventi intesi come "le persone che danno forma concreta e sono massimamente in grado di attuare le tecniche necessarie per la produzione di aspetti selezionati della vita culturale di un popolo e perpetuare l'esistenza del loro patrimonio di cultura materiale";

VISTA la Convenzione *The Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003, nella 32a sessione della Conferenza Generale UNESCO e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007, che definisce il Patrimonio Culturale Immateriale – Intangible Cultural Heritage - costituito dalle seguenti categorie di beni :

- 1 – tradizioni ed espressioni orali tra cui il linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale (lingue, isole alloglotte e i dialetti diversi dalla lingua ufficiale);
- 2 – arti performative (musica, danza e forme di teatro);
- 3 - pratiche sociali, riti, feste e cerimonie;
- 4 – conoscenze e pratiche intorno alla natura e all'universo;
- 5 – modalità, tecniche e saperi del lavoro tradizionale;

RILEVATO che, da tempo la Regione Siciliana ha posto in essere interventi molteplici nel settore delle attività culturali e delle valorizzazioni del Patrimonio culturale immateriale;

CONSIDERATO che, secondo la Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003, le eredità culturali intangibili o immateriali sono trasmesse di generazione in generazione e sono costantemente riprodotte dalle comunità e da queste adattate all'ambiente, secondo profonde relazioni tra il contesto naturale, storico, sociale e materiale di appartenenza;

CONSIDERATO che le stesse eredità immateriali forniscono alle popolazioni il senso della loro identità e continuità e, dunque, la loro salvaguardia promuove, sostanzia e sviluppa la diversità culturale e la creatività umana;

CONSIDERATO inoltre che la Convenzione UNESCO sopra citata, impegna gli Stati componenti ad assumere le misure necessarie per l'identificazione delle eredità immateriali e lo scambio di informazioni, esperienze e iniziative comuni, prevedendo in particolare la predisposizione da parte degli Stati membri di Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;

CONSIDERATO che la Convenzione UNESCO ha, altresì, lo scopo di salvaguardare il patrimonio culturale di interesse internazionale, attivando misure volte a rafforzare in questo settore la solidarietà e la cooperazione in ambito regionale e internazionale e che per salvaguardia si intende l'insieme di misure complesse atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, mediante processi di individuazione, documentazione, tutela, promozione, valorizzazione;

CONSIDERATO che tali processi coinvolgono:

- la ricerca finalizzata all'individuazione del bene culturale immateriale;
- la documentazione, costituita da fonti scritte, fotografiche, sonore e visuali, quali garanti della trasmissione della memoria storica e culturale;
- la tutela dei luoghi, dell'ambiente naturale e del paesaggio, assunti quali contesti storici, culturali e sociali che hanno prodotto, producono e contengono le realtà immateriali;
- la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, attuate attraverso articolate strategie, formali e non formali, di educazione permanente;

CONSIDERATO che, in forza del proprio Statuto, la Regione Siciliana, dotata in tale materia di potestà normativa esclusiva, è tenuta a partecipare alla definizione dei rapporti con gli organismi internazionali, con il potere-dovere di partecipare a pieno titolo rispetto alle problematiche connesse alla tutela e valorizzazione dei beni culturali siciliani in ambito UNESCO;

VISTO il D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, con cui la Regione Siciliana ha dato specifiche attuazione ai criteri, agli indirizzi e alle direttive della suddetta Convenzione UNESCO, istituendo il Registro delle Eredità Immateriali (REI) presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, d'ora in poi denominato Dipartimento;

VISTO il D.A. n. 78 del 26/07/2005 che ha istituito, presso il Dipartimento, la Commissione Registro Eredità Immateriali, deputata all'esame delle proposte di iscrizione, di conferma e/o di cancellazione nel Registro Eredità Immateriali;

VISTO il D.A. n. 8349/06, con cui è stato individuato il Centro Regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione quale Istituto responsabile dell'attuazione del Programma Regionale Eredità Immateriali (PRO-REI), volto all'attuazione di una attenta politica di individuazione, tutela, conservazione dei beni culturali immateriali, e alla loro adeguata fruizione e valorizzazione;

VISTO il D.A. n. 08 del 31/07/2013 con cui è stata ricostituita la Commissione REI;

RITENUTO di dover proseguire l'attività sinora svolta sul Patrimonio Immateriale dal Dipartimento, operando una più incisiva, organica, aggiornata e funzionale gestione del settore, anche in rapporto all'esigenza di garantire e assicurare la più ampia diffusione mediatica, sia attraverso la rete che per mezzo di apposite produzioni editoriali;

DECRETA

Articolo 1

Al fine di individuare, documentare, tutelare, promuovere e valorizzare i beni e le realtà appartenenti al patrimonio culturale immateriale nella Regione Siciliana, è istituito il nuovo *Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana* (d'ora in poi denominato R.E.I.S.).

Articolo 2

Il R.E.I.S. è costituito dai seguenti libri, ciascuno dei quali accoglie un particolare elemento delle eredità immateriali, a seconda della sua natura e come di seguito specificato:

il *Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche*

in cui sono iscritte le pratiche ergologiche legate alla storia e alle tradizioni delle comunità e le conoscenze riferite alla gestione del territorio e alla rappresentazione dei cicli naturali e cosmici;

il *Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali*

in cui sono iscritti i riti, le cerimonie e le manifestazioni popolari associate alla religiosità, ai cicli produttivi, all'intrattenimento e ad altri momenti che si pongono quali tratti storico-culturali caratterizzanti la vita di una comunità;

il *Libro dei Dialetti, delle Parlate e dei Gerghi*

in cui sono iscritti quei fenomeni di comunicazione linguistica che sono esito di particolari vicende storico-culturali o espressione di specifici gruppi socio-culturali;

- il *Libro delle Pratiche Espressive e dei Repertori Orali*

in cui sono iscritte le tradizioni musicali, coreutiche, drammatiche, verbali e ludiche trasmesse entro dinamiche di elaborazione comunitaria storicamente stratificate;

il *Libro dei Tesori Umani Viventi*

in cui sono iscritti quegli individui, le collettività, i gruppi che si pongono quali detentori unici o particolarmente qualificati di saperi tecnici, rituali-cerimoniali, linguistici o espressivi riferibili a processi storico-culturali di "lunga durata";

il *Libro degli Spazi Simbolici*

in cui sono iscritti gli spazi che hanno registrato eventi tali da sortire dinamiche di memorie collettive, produzione simbolica o che si pongono quali scenari socio-culturali storicamente identificati.

Articolo 3

L'iscrizione dei beni costituenti eredità immateriali, in uno dei Libri del Registro, deve tenere conto della rilevanza che i beni assumono nella formazione della storia della comunità cui essi appartengono. Ciò nella considerazione che le discipline demo-etno-antropologiche sono oggi concordi nel riconoscere ai beni immateriali le seguenti caratteristiche:

- i beni e le eredità immateriali sono al contempo identici e mutevoli;
- i beni debbono essere socialmente condivisi e partecipati;
- i beni, per essere fruiti più volte, devono essere perpetuati;
- i beni rischiano la perdita del loro valore se non fissati su memorie durevoli.

Le attività per l'iscrizione dei beni nel Registro debbono coerentemente armonizzarsi con gli indirizzi dettati dalla *Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale ed immateriale* presso l'UNESCO, e contribuire ad arricchire la *Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Internazionale dell'Umanità (List of the Intangible cultural heritage of Humanity)* e la *Lista del Patrimonio culturale Internazionale che necessita di Salvaguardia urgente (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding)* definite dalla Commissione intergovernativa.

Articolo 4

Al fine di assicurare organicità gestionale alle attività pertinenti il R.E.I.S., eventuali liste, elenchi ed altre raccolte sulle eredità culturali immateriali, redatte e curate dalle strutture periferiche e centrali dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali confluiranno presso il Dipartimento che provvederà a renderli pubblici in formato digitale sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali/reis.

Articolo 5

La richiesta di iscrizione dei beni immateriali al R.E.I.S. da parte di associazioni, enti, soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, deve essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Culturali competente per territorio. La proposta di registrazione, in originale, datata e sottoscritta, deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dai seguenti documenti, in duplice formato, cartaceo e informatizzato:

- identificazione del proponente;
- individuazione topografica di riferimento della specifica eredità immateriale;
- denominazione e descrizione dell'eredità immateriale proposta per l'iscrizione nel Registro, normata secondo le indicazioni metodologiche di catalogazione, registrandone le caratteristiche identificative ed il riferimento al contesto culturale della sua produzione;
- documentazione disponibile, adeguata alla natura dell'attività e del prodotto materiale in cui essa si sostanzia, come ad esempio fotografie, disegni, videofilmati, registrazioni sonore;
- eventuali riferimenti bibliografici;
- dichiarazione del rappresentante della comunità che produce l'attività o dei suoi membri, con formale richiesta di avvio del processo di registrazione.

Ricevuta la proposta di registrazione, la competente Soprintendenza valuterà preliminarmente l'istanza e, dopo aver accertato il possesso dei requisiti per l'ammissibilità, darà avvio al procedimento, trasmettendo entro sessanta giorni, la documentazione completa al Dipartimento, corredata del proprio parere.

Articolo 6

La Commissione Registro Eredità Immateriali, nominata dall'Assessore Regionale dei Beni Culturali, valuterà la proposta e relazionerà in merito alla richiesta di iscrizione del bene nel R.E.I.S. Ricevuto il parere della Commissione, il Dipartimento concluderà il procedimento

amministrativo con motivato provvedimento a firma del Dirigente Generale, iscrivendo il bene nel Libro corrispondente del Registro e dandone notizia ai soggetti proponenti. Nel caso in cui il parere espresso dalla Commissione sia negativo, l'istanza si intende rigettata e sarà comunicata ai proponenti la motivazione del rigetto. Non saranno prese in considerazione da parte della Commissione, proposte di iscrizioni, pervenute in difformità del processo previsto dall' articolo 5 del presente Decreto. L'iscrizione del beni nel REIS risulta fermamente vincolata ai procedimenti di cui agli articoli 5 e 6 del presente Decreto.

Articolo 7

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente Decreto, Il Centro Regionale per l'Inventariazione e la Catalogazione renderà operativo il Programma Regionale delle Eredità Immateriali, in conformità alle linee guida di attuazione già individuate e di cui all'Allegato A del D.A. n.77/2005, in stretto raccordo con il Dipartimento.

Articolo 8

Con cadenza quinquennale, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, avvalendosi dell'apporto della Commissione per l'Eredità Immateriali, provvede all'accertamento della permanenza dei caratteri di cui all'articolo 3 del presente Decreto, per i beni già iscritti nei Libri del REI. e del nuovo REIS. In caso di accertata insussistenza di tali caratteri si procederà alla cancellazione del titolo di Eredità Immateriale della Regione Sicilia, mantenendo tuttavia la menzione dell'elemento nel Registro con annotazione di mancata conferma.

Articolo 9

Il presente Decreto sostituisce il precedente D.A. n. 77 del 26 luglio 2005., mantenendone tuttavia le linee guida di cui all'Allegato A sopra citato.

Palermo, - 5 MAR. 2014

L'ASSESSORE

(Mariarita Sgarlata)

